

# Assocarni Notizie

Anno 27° - n. 4 / aprile 2010



Periodico di informazione  
dell'Associazione Nazionale  
Industria e Commercio  
Carni e Bestiame

Pubblicazione registrata  
presso il Tribunale di Roma  
al numero 261/83 del  
3 settembre 1983

Direttore Responsabile:  
Gian Franco Masala

Direzione / Redazione:  
00187 Roma  
Piazza di Spagna 35  
tel. 06 69190640  
fax 06 69925101

e-mail:  
[assocarni@assocarni.it](mailto:assocarni@assocarni.it)

web:  
[www.assocarni.it](http://www.assocarni.it)

## SOMMARIO

- On line il nuovo sito dell'ASSOCARNI

### **SETTORE BOVINO**

- CONTINGENTE CARNE ALTA QUALITA' A DAZIO ZERO: PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE AD APRILE E DISPONIBILITA' PER MAGGIO

### **SETTORE POLLAME**

- PERCENTUALI D'ASSEGNAZIONE CONTINGENTE BRASILE-TAILANDIA
- NUOVI PREZZI RAPPRESENTATIVI IN VIGORE DAL 23 APRILE

### **NOTIZIE SANITARIE**

- REVOCHE AUTORIZZAZIONI IMPIANTI A CAPACITA' LIMITATA: PRECISAZIONI DEL MINISTERO
- LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA PER GLI ALIMENTARISTI NELLE VARIE NORMATIVE REGIONALI
- BENESSERE ANIMALE: CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
- BENESSERE ANIMALE DURANTE IL TRASPORTO: INDIVIDUAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE DI STRUTTURE IDONEE ALLO SCARICO IN SITUAZIONI D'EMERGENZA
- BSE: IN PREPARAZIONE LA NUOVA ROADMAP
- FOCOLAIO D'INFLUENZA AVIARIA A BASSA PATOGENICITA' IN PROVINCIA DI BERGAMO
- MISURE SANITARIE INTEGRATIVE NEI CONFRONTI DELL'INFLUENZA AVIARIA A BASSA PATOGENICITA' IN ALCUNE REGIONI DEL NORD ITALIA
- INFLUENZA AVIARIA IN ROMANIA: ESTENSIONE MISURE DI PROTEZIONE
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SALMONELLOSI CAUSATA DALLA CARNE DI MAIALE
- IMPORT POLLAME DA ISRAELE: FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITA'
- NUOVI CERTIFICATI SANITARI PER L'IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI E CARNI FRESCHE DAI PAESI TERZI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2010
- EXPORT FEDERAZIONE RUSSA: NUOVO CERTIFICATO PER PRODOTTI A BASE DI CARNE PRONTI PER IL CONSUMO
- EXPORT FEDERAZIONE RUSSA PRODOTTI A BASE DI CARNE E SUINI VIVI: PERIODO TRANSITORIO PER L'UTILIZZO DEI VECCHI CERTIFICATI SANITARI

### **AMBIENTE**

- MODIFICHE AL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) – PROROGA PER LA PRESENTAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2009
- NUOVO LOGO DI PRODUZIONE BIOLOGICA UE IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2010: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO
- NUOVO RAPPORTO DELLA FAO SULLE EMISSIONI DI CO2 NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

### **IMPRESE-SOCIETA'-FISCO**

- REVISIONE LEGALE DEI CONTI - DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/43/CE
- LE MISURE FISCALI DEL C.D. "DECRETO INCENTIVI" - D.L. 25 MARZO 2010, N. 40
- SEMPLIFICAZIONE. OPERATIVA DAL 1° APRILE LA COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA
- LE NOVITA' FISCALI DI MARZO 2010
- DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ TECNICHE PER LA PREDISPOSIZIONE E L'INVIO TELEMATICO DEI DATI DELLE CERTIFICAZIONI DI MALATTIA AL SAC- CIRCOLARE INPS N.60 DEL 16 APRILE 2010

Dal 27 aprile 2010 è on line il nuovo sito internet [www.assocarni.it](http://www.assocarni.it).

Il sito associativo, oltre ad essere un importante strumento a disposizione degli associati, rimane il principale mezzo di presentazione della nostra attività. L'elevato numero di accessi (nel 2010 si contano già oltre 184.000 pagine visitate da più di 16.000 visitatori), ci ha spinto a rinnovare questo formidabile strumento di lavoro e comunicazione.

Il sito rimane suddiviso in 3 macro aree:

- il menu **ASSOCARNI** – sezione pubblica di presentazione dell'associazione;
- il menu INFORMAZIONE DI SETTORE – sezione riservata agli associati dove è possibile trovare tutti gli strumenti per la operatività aziendale;
- il menu COMUNICATI ED EVENTI – sezione pubblica dove sono inserite le notizie quali comunicati stampa, interviste, documenti sulla nostra attività congressuale ed associativa.

Al centro, come di consueto, grande spazio alla sezione riservata **ULTIM'ORA** che riporta le notizie trasmesse con le ultime Circolari informative. Più in basso si aggiungono i nuovi spazi **IN PRIMO PIANO** sezione utile a ricordare notizie e/o eventi di particolare interessi, e **ULTIMI AGGIORNAMENTI** – nella quale verranno evidenziati in ordine cronologico gli aggiornamenti nelle varie sezioni del sito.

Le altre principali caratteristiche del sito:

**Compatibilità tra dispositivi:** gli standard di impaginazione scelti per il nuovo progetto garantiscono una corretta elaborazione su qualunque sistema operativo e qualunque tipologia di hardware: sarà quindi possibile navigare il sito attraverso computer, dispositivi palmari, web tv e dispositivi mobili.

**Compatibilità (presente e futura) tra browser:** la nuova struttura software garantisce la massima compatibilità tra i diversi browser attualmente sul mercato. Non solo: il rispetto di standard di impaginazione garantisce una corretta fruizione anche per i nuovi browser che usciranno nel futuro e per le nuove versioni di quelli attuali.

**Maggiore usabilità con ausili alla navigazione:** oltre al comune motore di ricerca generico, molte delle informazioni del sito dispongono ora di motori di ricerca dedicati, grazie ai quali è possibile trovare esattamente le informazioni di maggior interesse.

**Meccanismi** di correlazione dei contenuti (Approfondimenti), che faciliteranno la navigazione degli associati.

**Funzionalità di memorizzazione interna dei preferiti:** per gli associati, è disponibile una nuova funzione per la memorizzazione dei contenuti di maggior interesse all'interno della propria utenza. Quando si legge una notizia appaiono in basso 3 icone di funzione: Stampa pagina, Invia pagina e **Memorizza pagina**. Selezionando **Memorizza pagina** la notizia sarà salvata in un apposito spazio denominato **Preferiti**, richiamabile con un apposito bottone posizionato in alto vicino al comando logout.

**Maggiore velocità:** il web usa una logica di separazione tra il contenuto e la sua rappresentazione. La pagina web erogata contiene solamente le informazioni contenutistiche, mentre l'impaginazione avviene tramite fogli di stile, che durante la navigazione vengono mantenuti in cache dai browser: ciò si riflette in una maggiore velocità di navigazione.

**Maggiore sicurezza:** l'integrazione di un sistema IDS garantisce una navigazione più sicura.

Il sito inoltre rispetta i requisiti di accessibilità previsti dalla legge 4/2004 (legge Stanca).

Gli uffici rimangono a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento sul funzionamento del sito.

## SETTORE BOVINO

### CONTINGENTE CARNE ALTA QUALITA' A DAZIO ZERO: PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE AD APRILE E DISPONIBILITA' PER MAGGIO

Sulla base dei quantitativi richiesti con le domande presentate nei primi 7 giorni di aprile per il contingente di importazione di carni bovine di alta qualità a dazio zero (regolamento 620/2009), a valere sulla quota di maggio, la percentuale di accettazione dovrebbe essere fissata al 100%.

Nell'intera Comunità sono state assegnate 9144 tonnellate (44 in Italia), per un totale di 9.188,387 tonnellate dall'apertura del contingente.

Per il mese di maggio (a valere sull'ultima quota di giugno per l'anno Gatt in corso) rimane un residuo di 8.811,61 tonnellate che andrà ad aggiungersi alle 2.000 fisse mensili, per un **totale richiedibile di 10.811,61 tonnellate**.

Sul sito Assocarni è disponibile la [tabella riepilogativa delle assegnazioni](#) nei vari Paesi membri.

## SETTORE POLLAME

### PERCENTUALI D'ASSEGNAZIONE CONTINGENTE BRASILE-TAILANDIA

Riportiamo di seguito le percentuali di accettazione (fissate con [reg.to 324/2010](#)) per il contingente di importazione di **carni di pollame** da Brasile, Thailandia ed altri Paesi terzi (reg.to 616/2007), relativamente alle domande presentate entro il 7 aprile 2010:

#### trimestre luglio/settembre 2010

gruppo 1 - 09.4211: 0,42994 %  
gruppo 2 - 09.4212: nessuna domanda di titolo  
gruppo 4 - 09.4214: 100 %  
gruppo 5 - 09.4215: 0,875575 %  
gruppo 6 - 09.4216: 30,902291 %  
gruppo 7 - 09.4217: 100 %  
gruppo 8 - 09.4218: nessuna domanda di titolo

#### periodo luglio 2010-giugno 2011

gruppo 3 - 09.4213: 1,839926 %

Le domande a valere sul trimestre ottobre-dicembre 2010 dovranno essere presentate nei primi 7 giorni di luglio. Sul sito Assocarni è disponibile la [tabella riepilogativa](#) delle assegnazioni di questo contingente nei vari Stati membri.

### NUOVI PREZZI RAPPRESENTATIVI IN VIGORE DAL 23 APRILE

Segnaliamo che il Comitato OCM Unica – Settore Zootecnico, riunitosi il 22 aprile, ha votato il progetto di regolamento che fissa i prezzi rappresentativi delle carni di pollame in vigore dal 23 aprile.

La [tabella aggiornata](#) è pubblicata sul nostro sito.

## NOTIZIE SANITARIE

### REVOCHE AUTORIZZAZIONI IMPIANTI A CAPACITÀ LIMITATA: PRECISAZIONI DEL MINISTERO

Il Ministero della Salute, con [nota DG SAN/12897/P](#), comunica agli Assessorati alla Sanità e all'Agricoltura delle Regioni e Province Autonome che in seguito al termine del periodo transitorio concesso agli stabilimenti a capacità limitata ai sensi del reg. (CE) 2076/2005, che è necessario procedere alla revoca delle autorizzazioni a capacità limitata in quanto automaticamente scadute lo scorso 31 dicembre 2009.

La nota precisa che le Autorità devono procedere con la revoca di tali autorizzazioni e soprattutto con il ritiro dei bolli sanitari ed il relativo materiale per la bollatura nonché il materiale per l'etichettatura recante i marchi di identificazione dagli impianti.

### LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA PER GLI ALIMENTARISTI NELLE VARIE NORMATIVE REGIONALI

Considerata la profonda trasformazione della legislazione comunitaria e nazionale a tutela dell'aspetto igienico degli alimenti, a partire dal 2004 (anno della prima sentenza abrogativa della Corte Costituzionale), come noto, il libretto sanitario per gli alimentaristi è stato abrogato o sospeso a tempo indeterminato.

Da quanto sopra è conseguito che ogni Regione ha emanato proprie norme di comportamento indirizzate a tutti gli operatori che lavorano a contatto con gli alimenti. A tale proposito la Federalimentare ha diffuso un utile [documento](#) che riporta, per ogni Regione, una scheda riepilogativa delle disposizioni in materia (benché, ovviamente, suscettibili di integrazioni), corredato dai pronunciamenti in materia da parte della Corte Costituzionale e di altri organismi internazionali nonché da cenni sulla normativa di riferimento attualmente in vigore. Il documento è disponibile sul sito Assocarni.

### BENESSERE ANIMALE: CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Il Commissario alla Salute della Commissione Europea John Dalli ha dichiarato che entro la seconda metà del 2011 verrà rivista la legislazione europea sul benessere animale durante il trasporto. La normativa raccoglierà tutte le evidenze scientifiche, gli aspetti socio economici derivati dall'applicazione della legislazione odierna.

Lo stesso Commissario ha sottolineato che nei primi mesi del 2012 sarà pubblicata una nuova proposta legislativa sulle spese sostenute in campo veterinario, mentre una nuova proposta di legge sulla Salute Animale (Animal Health Law) sarà presentata il prossimo anno. Inoltre, il Commissario ha detto che l'attuale complessa struttura legale verrà semplificata e sostituita da una struttura più snella e che sarà importante avere una "visione olistica" dei costi/benefici delle norme che regolano attualmente il settore; la Commissione sta pianificando infatti un'indagine per valutare l'impatto della normativa sul benessere.

Il Commissario ha inoltre confermato che il prossimo tema che verrà discusso nella Settimana Veterinaria che si terrà il 14-15 giugno sarà "L'identificazione e la tracciabilità lungo la catena alimentare".

### BENESSERE ANIMALE DURANTE IL TRASPORTO: INDIVIDUAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE DI STRUTTURE IDONEE ALLO SCARICO IN SITUAZIONI D'EMERGENZA

Il Ministero della Salute, con [nota DG SA/6618/P](#), comunica la necessità che vengano individuate sul territorio nazionale alcune strutture idonee allo scarico di emergenza degli animali, nel momento in cui sono accertate gravi inadempienze alle disposizioni previste dal Reg. 1/2005.

Il Ministero con la presente nota sollecita i Servizi Veterinari delle Regioni e Province autonome affinché vengano individuate queste aree anche per effettuare il fermo amministrativo dei veicoli.

### BSE: IN PREPARAZIONE LA NUOVA ROADMAP

E' attualmente in preparazione la 2° parte della Roadmap sulla BSE. L'intenzione è quella di sviluppare ulteriormente la strategia prevista dalla prima roadmap, adottata dalla Commissione europea nel 2005 nonché quella di contribuire ad una discussione che coinvolga sia il Consiglio ed il Parlamento europeo che gli stakeholders su come l'Unione Europea debba procedere nei riguardi della normativa BSE nei prossimi cinque anni.

L'Unione europea è ad un passo dall'eradicazione della BSE dalla sua popolazione bovina e la consistente diminuzione dei casi annuali rilevati di BSE dal 2001 è la testimonianza delle complete e valide misure messe in atto per contrastare questa malattia. Comunque, a causa del lungo periodo d'incubazione della BSE, sarà necessario ancora un po' di tempo affinché la BSE sia completamente eradicata dalla popolazione bovina europea.

La seconda roadmap tratterà la revisione della lista e del limite d'età in relazione al materiale specifico a rischio. Ogni emendamento relativo all'attuale lista del materiale specifico a rischio (ad esempio il grasso mesenterico o l'età per la rimozione della colonna) si baserà sulle nuove evidenze scientifiche valutate dall'EFSA, mantenendo l'esistente alto livello di protezione nei confronti del consumatore europeo. Inoltre saranno rivisti i test sulla BSE.

#### FOCOLAIO D'INFLUENZA AVIARIA A BASSA PATOGENICITA' IN PROVINCIA DI BERGAMO

Il Ministero della Salute, con [nota DGSA/7072/P](#) comunica che è stato notificato un focolaio d'influenza aviaria a bassa patogenicità H7N3 in Lombardia, in due aziende nella provincia di Bergamo. Gli animali presenti nelle due aziende sono stati abbattuti. La Direzione Generale della Sanità Animale del Ministero della Salute ha intenzione di disporre misure integrative finalizzate al rilevamento precoce della circolazione virale, misure che verranno ulteriormente definite durante la riunione dell'Unità di crisi convocata per il 23 aprile p.v.

#### MISURE SANITARIE INTEGRATIVE NEI CONFRONTI DELL'INFLUENZA AVIARIA A BASSA PATOGENICITA' IN ALCUNE REGIONI DEL NORD ITALIA

Ancora a proposito di influenza aviaria, il Ministero della Salute ha diramato un'ulteriore [nota DGSA/7658/P](#) disponendo che tutte le aziende avicole da svezzamento delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto debbano essere sottoposte ad un controllo sierologico e virologico:

**a.** effettuazione di 10 campioni sierologici e 10 tamponi tracheali per ogni capannone, fino ad un massimo di 60 campioni per allevamento sottoposto a controllo. Se presente un unico capannone andranno effettuati 20 prelievi sia sierologici sia virologici (tracheali/cloacali) distribuiti tra le varie partite di animali presenti. **b.** I prelievi dovranno interessare tutte le specie presenti tenendo conto della taglia e dell'età dell'animale. Andranno privilegiati gli animali adulti e le specie più a rischio (oche, anatre, tacchini e galline ovaiole) oltre ai soggetti che hanno partecipato a fiere, mostre e mercati. Se non fosse possibile effettuare tamponi cloaca/tracheali potranno essere prelevati campioni di feci fresche per l'esame virologico.

In attesa degli esiti favorevoli di tali controlli, sono bloccate le movimentazioni degli animali provenienti da questi allevamenti verso la restante parte del territorio nazionale, comunitario e Paesi Terzi. Inoltre, **su tutto il territorio nazionale** è disposta l'intensificazione delle attività di vigilanza sull'applicazione delle norme di biosicurezza nelle aziende, mezzi di trasporto, con particolare riferimento alle procedure di pulizia e disinfezione. Le attività di sorveglianza suppletive rispetto a quelle previste dalle norme vigenti sono finalizzate a comprendere meglio la situazione epidemiologica, individuare l'eventuale origine dell'infezione, nonché ripristinare i flussi commerciali della filiera avicola.

#### INFLUENZA AVIARIA IN ROMANIA: ESTENSIONE MISURE DI PROTEZIONE

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la [Decisione 2010/218/UE](#) che modifica la Decisione 2006/415/CE e che estende le misure di protezione in Romania, per il verificarsi di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità che si è aggiunto a quelli già verificatisi a marzo, di cui abbiamo dato notizia nella Circolare Informativa n. 44 del 18 marzo. L'All. della Decisione 2006/415/CE è stato sostituito dall'All. I della Decisione 2010/218/UE; l'allegato riporta l'estensione dell'area territoriale di protezione. La Decisione 2010/158/UE per chiarezza è stata abrogata.

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SALMONELLOSI CAUSATA DALLA CARNE DI MAIALE

La carne di maiale potrebbe essere responsabile, in Europa, del 10-20% dei casi di salmonellosi nell'uomo. Lo indica l'Autorità europea per la sicurezza degli alimenti (EFSA) che ha pubblicato un avviso in cui si spiega che l'aumento dei controlli nella catena alimentare potrebbe avere un impatto diretto importante sulla riduzione dei casi.

Secondo i dati - che variano enormemente nei diversi Paesi dell'Unione - i casi di salmonellosi imputabili alla carne suina dipendono principalmente dal livello dei batteri presenti nel maiale e dalla modalità di consumo. L'EFSA, in particolare, raccomanda agli Stati membri di assicurare che gli allevamenti non siano contaminati,

che il cibo per gli animali sia sano, che le porcilaie siano pulite e disinfettate, che i maiali non siano contaminati al momento dell'arrivo al mattatoio.

Secondo gli esperti, inoltre, sarebbe utile migliorare la diffusione delle informazioni sulla temperatura per conservare la carne durante il trasporto e sulle condizioni adeguate di conservazione a casa. Riducendo adeguatamente il numero di batteri si potrebbero ridurre del 60-80% i casi di salmonellosi.

#### **IMPORT POLLAME DA ISRAELE: FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITA'**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 23 aprile 2010, il [Reg. \(UE\) 332/2010](#) che modifica l'All. I del Reg. (CE) 798/2008 per quanto riguarda la voce Israele nell'elenco dei Paesi terzi, loro territori o parti di essi da cui sono autorizzate le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione sanitaria.

Israele ha informato la Commissione circa il verificarsi di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, di conseguenza il Paese non risulta più indenne dalla malattia e le Autorità sanitarie hanno sospeso il rilascio delle certificazioni sanitarie per alcuni prodotti ottenuti dal pollame. Considerando comunque la situazione epidemiologica favorevole ed i piani di sorveglianza messi in atto, la Commissione intende limitare fino al 1° maggio 2010 il periodo di sospensione dell'autorizzazione ad importare nell'Unione pollame e prodotti da Israele.

Il regolamento entra in vigore il 24 aprile, ma si applica a decorrere dal 26 gennaio 2010.

#### **NUOVI CERTIFICATI SANITARI PER L'IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI E CARNI FRESCHE DAI PAESI TERZI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2010**

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il nuovo [Reg. \(UE\) 206/2010](#) che istituisce gli elenchi dei Paesi terzi, territori o loro parti autorizzati ad introdurre nell'Unione europea animali vivi e carni fresche e definisce le condizioni di certificazione sanitaria.

Finora si è fatto riferimento alla Decisione 79/542/CEE che nel corso del tempo è stata più volte modificata, soprattutto dopo l'entrata in vigore dei regolamenti del Pacchetto Igiene. Ai fini della chiarezza e trasparenza, è opportuno che sia un nuovo atto giuridico a contemplare tutte le misure contenute nella Decisione 79/542/CEE; per questo è stato emanato il Reg. (UE) 206/2010 che comprende tutte le misure previste dalla Decisione e con l'entrata in vigore dello stesso, la Decisione 79/542/CEE decadrà e non sarà più applicabile in attesa della sua formale abrogazione.

Per un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2010, potranno continuare ad essere introdotte le partite di animali vivi e carni fresche destinate al consumo umano, per le quali siano stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari a norma delle Decisioni 79/542/CEE e 2003/881/CE (importazioni api).

Dal 1° luglio 2010 dovranno essere utilizzati i nuovi certificati contenuti nel Regolamento (UE) 206/2010. Il Regolamento è entrato in vigore il 9 aprile 2010.

#### **EXPORT FEDERAZIONE RUSSA: NUOVO CERTIFICATO PER PRODOTTI A BASE DI CARNE PRONTI PER IL CONSUMO**

Il Ministero della Salute, con [nota DSVET/1835/P](#) comunica che a breve sarà pubblicato sul sito del Dicastero, il nuovo certificato sanitario per l'esportazione dall'Italia verso la Federazione russa di prodotti a base di carne pronti per il consumo, conserve di carne e salami.

Il nuovo certificato è entrato in vigore il 1° aprile.

#### **EXPORT FEDERAZIONE RUSSA PRODOTTI A BASE DI CARNE E SUINI VIVI: PERIODO TRANSITORIO PER L'UTILIZZO DEI VECCHI CERTIFICATI SANITARI**

Il Ministero della Salute con [nota DSVET/2021/P](#) del 23 aprile comunica che è stata concessa un proroga fino al 1° giugno 2010 per l'utilizzo sia dei vecchi che dei nuovi certificati concordati tra la Commissione Europea e la Federazione russa per l'esportazione di alcuni animali e loro prodotti.

Per quanto riguarda l'Italia, il periodo transitorio potrà essere sfruttato utilizzando entrambi i formati per l'esportazione di carni in scatola, salami ed altri prodotti a base di carne pronti per il consumo; mentre per l'esportazione di suini vivi da macello, al momento, l'unico certificato disponibile è quello rappresentato dal formato vecchio.

### MODIFICHE AL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) – PROROGA PER LA PRESENTAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2009

Contrariamente alle aspettative, alimentate negli ultimi mesi dall'atteggiamento di disponibilità in tal senso da parte del Governo, la proroga per l'utilizzo del vecchio modello MUD non è stata concessa. Quindi i soggetti obbligati alla sua presentazione dovranno utilizzare il modello che era stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2.12.2008, sostituito peraltro con un altro aggiornato per i necessari adeguamenti al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI e pubblicato solo il 29 aprile sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 98 con il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2009](#) (sul sito Assocarni, completo di modello e relative istruzioni).

Dato il ritardo con il quale il decreto è stato pubblicato, il Consiglio dei Ministri del 30 aprile ha poi approvato il **differimento al 30 giugno 2010 della presentazione delle dichiarazioni relative al modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)**, inizialmente fissata al 30 aprile.

### NUOVO LOGO DI PRODUZIONE BIOLOGICA UE IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2010: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 84 del 31 marzo è stato pubblicato il [regolamento UE 271/2010](#) (sul sito Assocarni) recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2008, nonché modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell'Unione europea.

Il regolamento, in applicazione dal 1° luglio 2010, introduce il nuovo logo biologico dell'Unione Europea, nonché le relative modalità e specifiche di utilizzo, anche in relazione ai codici di individuazione delle autorità/organismi di controllo (artt. 2 e 3 e Allegato). Stabilisce inoltre (art. 4) che "i prodotti ottenuti, confezionati e etichettati anteriormente al 1° luglio 2010 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte".

### NUOVO RAPPORTO DELLA FAO SULLE EMISSIONI DI CO2 NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Segnaliamo il nuovo rapporto della FAO dal titolo "[Greenhouse gas emissions from the dairy sector](#)", fornito con l'intento di capire ed identificare le opportunità per ridurre l'impatto ambientale del settore lattiero-caseario, nell'ambito del più ampio programma dedicato all'individuazione di soluzioni per affrontare i problemi legati al cambiamento climatico.

L'intero settore lattiero-caseario contribuisce per il 4% alle emissioni di gas serra antropogene globali, considerando produzione, trasformazione e trasporto dei prodotti caseari nonché produzione di animali da carne o da latte. La percentuale scende al 2,7% escludendo le attività non legate alla produzione esclusiva di latte e prodotti derivati.

Nel 2007 il settore lattiero-caseario ha emesso 1.969 milioni di tonnellate equivalenti di CO<sub>2</sub>, dei quali 1.328 milioni derivanti dalla produzione di latte, 151 milioni da quella di carne di animali da latte e 490 milioni dalla produzione di vitelli da carne. Per produrre 1 chilo di latte o di prodotti caseari vengono emessi in media 2,4 kg di CO<sub>2</sub>.

Da notare che le regioni più industrializzate (America del Nord ed Europa) mostrano il livello più basso di emissioni per ogni chilo di "latte rettificato in sostanza grassa e proteine" (FPCM): in altri termini, **il sistema di allevamento estensivo produce una quantità maggiore di emissioni** (2,72 kg CO<sub>2</sub> equivalente/kg FPCM) paragonato al sistema misto (1,78 kg CO<sub>2</sub> equivalente/kg FPCM).

La FAO ha annunciato che pubblicherà un rapporto finale nel 2011, elaborato utilizzando lo stesso approccio ma sulla base di dati aggiornati e fornendo un'analisi disaggregata dei diversi sistemi produttivi, nel quale indicherà eventuali soluzioni per i produttori, per l'industria di trasformazione e per gli organi politici.

### REVISIONE LEGALE DEI CONTI - DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/43/CE

Informiamo le ditte associate che è disponibile nel sito [www.assocarni.it](http://www.assocarni.it) un interessante [approfondimento](#) elaborato dall'ufficio Affari legislativi di Confindustria circa le novità introdotte dal decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 che dà attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati.

Successivamente lo stesso ufficio di Confindustria ha pubblicato un [secondo approfondimento](#) ad integrazione dell'argomento.

### LE MISURE FISCALI DEL C.D. "DECRETO INCENTIVI" - D.L. 25 MARZO 2010, N. 40

Si fornisce una sintetica descrizione delle misure fiscali del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, cosiddetto "Decreto Incentivi".

Nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, recante "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali, operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolare settori".

Si fornisce di seguito una sintetica descrizione delle misure fiscali recate dal decreto.

Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali operate, tra l'altro, nella forma dei c.d. "caroselli" e "cartiere"

#### *Descrizione*

Per tutti i titolari di partita IVA viene introdotto l'obbligo di comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate tutte le operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate, ricevute, registrate o soggette a registrazione poste in essere con soggetti residenti o domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata, individuati dalle seguenti black list emanate con il DM 4 maggio 1999 e con il DM 21 novembre 2001:

- la prima black list (DM 4 maggio 1999), si applica ai fini della presunzione relativa di residenza in Italia dei cittadini italiani che si trasferiscono in tali Paesi esteri dopo essersi cancellati dall'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del TUIR,
- la seconda black list (DM 21 novembre 2001), si applica ai soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini della normativa sulle CFC, di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR[1].

Il decreto prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'obbligo di comunicazione potrà essere esteso anche a Paesi non black list, o potrà essere escluso per alcune attività svolte nei Paesi a fiscalità privilegiata.

Le sanzioni per l'omessa, incompleta o non veritiera comunicazione sono raddoppiate, passando da 258 a 516 euro per la misura minima e da 2.065 a 4.130 euro la misura massima. Non si applicano le disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in materia di cumulo giuridico delle sanzioni. I termini e le modalità della nuova comunicazione saranno definite con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 26 aprile p.v..

Dal 1° maggio 2010, i soggetti tenuti alla comunicazione unica per la nascita dell'impresa (art. 7 DL 7/2007), dovranno comunicare obbligatoriamente anche le deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale all'Agenzia delle entrate, all'INPS e all'INAIL.

Al fine di accelerare il recupero dei crediti di imposta illegittimamente utilizzati, viene previsto che l'Agenzia delle entrate trasmetterà alle Amministrazioni e agli enti pubblici, anche territoriali, tenuti al recupero dei crediti di imposta, i dati relativi all'utilizzo in compensazione dei crediti suddetti. Le somme recuperate restano acquisite all'Erario.

#### *Osservazioni*

Il decreto individua i Paesi a fiscalità privilegiata richiamando due differenti black list: la prima, utilizzata nei confronti delle persone fisiche, ed un'altra, utilizzata nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche. L'obbligo di comunicazione sembra sorgere con riferimento alle imprese estere residenti o domiciliate in un Paese qualificato come fiscalmente privilegiato almeno da una delle due black list.

Ciò comporta che, in forza del richiamo presente nel decreto alla black list delle persone fisiche, l'obbligo di comunicazione interessa anche i rapporti commerciali tra imprese italiane ed i soggetti residenti o domiciliati nella Repubblica di San Marino, non inclusa nella black list utilizzata ai fini della normativa CFC ed inclusa, invece, in quelle delle persone fisiche.

Inoltre, in forza del richiamo alla black list di cui al DM 4 maggio 1999, risulterebbero soggette alla comunicazione obbligatoria anche le transazioni con imprese residenti in Paesi esteri soggetti alla normativa CFC solo con riferimento ad alcune specifiche attività o a regimi fiscali agevolati (Monaco e Svizzera).

Il futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come detto, potrebbe escludere tali specifiche attività o regimi fiscali agevolati dall'obbligo di comunicazione.

Resta da chiarire se l'eventuale ottenimento da parte dell'impresa italiana di un interpello disapplicativo della normativa CFC possa esonerarla dal nuovo obbligo di comunicazione con riguardo alle transazioni operate con la società estera.

Si segnala, che le imprese italiane già effettuano un'apposita segnalazione all'Agenzia delle entrate indicando nella loro dichiarazione annuale, ai sensi dell'art. 110, comma 10 del TUIR, il volume annuo degli acquisti effettuati da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Tali Paesi sono individuati dalla black list di cui al DM 23 gennaio 2002, che riproduce sostanzialmente i Paesi esteri inclusi nelle precedenti black list (con l'importante eccezione della Repubblica di San Marino).

La principale differenza rispetto alla comunicazione prevista dal nuovo art. 1 del DL 40/2010 è data dal fatto che tale comunicazione riguarda solo le operazioni passive, mentre la nuova comunicazione include anche le operazioni attive verso soggetti residenti in Paesi black list.

#### Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario

##### *Descrizione*

Viene modificata la disciplina della notifica degli avvisi di accertamento e degli atti di riscossione ai contribuenti non residenti, prevedendo forme più snelle e presunzioni di avvenuta notifica.

In materia di concessioni pubbliche statali che generano entrate erariali, vengono introdotte disposizioni con le quali si stabilisce che ogni pratica o rapporto di natura commerciale con soggetti terzi che non siano stati preventivamente previsti in forma espressa, e regolati negli atti di gara sono vietati.

#### Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione

##### *Descrizione*

Vengono semplificate e accelerate le procedure di notificazione delle sentenze delle Commissioni tributarie.

Viene circoscritto l'obbligo di prestare garanzia fideiussoria (ovvero rilasciata dai Confidi), in caso di rateazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale. Attualmente la garanzia va prestata ogni volta che si chiede la rateizzazione delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale, con la modifica tale obbligo decade se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro. Si ricorda che già era stata eliminata dai precedenti decreti anticrisi la fidejussione obbligatoria nella rateizzazione degli importi iscritti a ruolo, così come per gli avvisi bonari sotto i 50.000 euro.

Viene soppresso l'obbligo, oggi previsto a carico degli Uffici locali delle entrate e del territorio, di richiedere l'autorizzazione per la proposizione dell'appello al responsabile del servizio del contenzioso della Direzione Regionale.

Vengono introdotte disposizioni per le società di riscossione dei tributi in crisi.

##### *Osservazioni*

Le disposizioni porteranno ad una accelerazione dei tempi del processo tributario. Positiva è la disposizione che riduce i casi di prestazione della garanzia fideiussoria nell'ipotesi della conciliazione giudiziale. La misura prosegue l'intervento - di maggior impatto - operato con il DL 112/2008, che aveva eliminato la fidejussione per la rateizzazione degli importi iscritti a ruolo.

-----  
[1] Tale seconda black list sarà sostituita in futuro da una nuova white list, ai sensi dell'art 168-bis, comma 2 del TUIR, che includerà i Paesi ritenuti "virtuosi" sulla base: i) dell'esistenza di un adeguato scambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria italiana, ii) di un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia. Tale white list entrerà in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in cui è pubblicata in GU con futuro decreto; fino al periodo precedente resta in vigore la black list di cui al DM 21 novembre 2001.

## SEMPLIFICAZIONE. OPERATIVA DAL 1° APRILE LA COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA

Il 1° aprile 2010 entrerà a regime il sistema della Comunicazione Unica (cd. ComUnica) per la nascita dell'impresa, ossia la procedura telematica che consente di assolvere contemporaneamente tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla costituzione e alle vicende modificative dell'impresa.

Il sistema è disciplinato dall'art. 9 del decreto Bersani (legge n. 40/2007, di conversione del DL n. 7/2007) e dai suoi regolamenti di esecuzione, (decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 novembre 2007, che disciplina le caratteristiche del modello di Comunicazione Unica, e DPCM 6 maggio 2009, che stabilisce le regole tecniche e procedurali).

La piena efficacia della nuova disciplina è stata preceduta da un periodo di sperimentazione, avviato spontaneamente sulla base di accordi tra Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL e poi disciplinato dall'art. 23, co. 13, del DL n. 78/2009 (decreto anticrisi).

Durante la sperimentazione è stata lasciata ai privati la scelta di adottare il procedimento semplificato della Comunicazione Unica per ottenere l'iscrizione nel Registro, il codice fiscale, la partita IVA e per assolvere agli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, in alternativa al sistema basato sulla precedente disciplina, che prevede distinte procedure presso ciascuna amministrazione competente.

Con la fine del periodo sperimentale tali adempimenti potranno essere assolti esclusivamente con la Comunicazione Unica.

In sintesi, le modalità procedurali che caratterizzano tale sistema:

- l'avvio del procedimento avviene con la presentazione all'Ufficio del Registro delle imprese del modello di Comunicazione Unica per via telematica (es. Web-Browser o Web Services) o su supporto informatico rimovibile. Il modello deve essere sottoscritto tramite firma digitale;
- tutte le comunicazioni relative al procedimento da parte dell'Ufficio del Registro avvengono tramite posta elettronica certificata (PEC). A tal fine, il privato indica la propria casella di PEC nel modello. L'impresa che ne è priva può farne richiesta alla Camera di Commercio competente, che provvederà ad assegnargliene una gratuitamente;
- l'Ufficio del Registro, ricevuta la Comunicazione, verifica la completezza della documentazione presentata e rilascia all'impresa una ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale;
- parallelamente, l'Ufficio del Registro trasmette il modello all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, all'INAIL e al Ministero del Lavoro, per le registrazioni di loro competenza.

Il titolare dell'impresa in possesso di firma digitale può avviare personalmente la procedura telematica sopra descritta o, in alternativa, può delegare un professionista o a altri intermediari secondo le indicazioni contenute nella Circolare n. 3616/C del Ministero dello Sviluppo Economico.

## LE NOVITA' FISCALI DI MARZO 2010

### IRES

#### 1. Decreto Incentivi (DL n. 40/2010)

Il decreto legge n.40 del 25 marzo 2010 contiene misure fiscali in materia di:

- contrasto alle frodi fiscali, operate anche in forma dei cd. caroselli e cartiere;
- potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero d'imposte;
- deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione;

Per l'approfondimento vedi la nostra circolare n. 51 del 2 aprile 2010

#### 2. Riporto perdite per società in consolidato fiscale (Circ. 9/E)

In presenza di operazioni di fusione o scissione tra società aderenti al consolidato fiscale, che non interrompono la tassazione di gruppo, le disposizioni che limitano il riporto delle perdite fiscali (art.172, comma 7 ed art. 173, comma 10 del TUIR) non trovano applicazione con riferimento alle perdite maturate negli esercizi di validità dell'opzione, ma solo con riferimento alle perdite precedenti all'ingresso nel regime consolidato.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, non sono ravvisabili effetti elusivi nelle predette operazioni finché permane il regime di tassazione di gruppo. Le operazioni straordinarie non consentono infatti vantaggi addizionali rispetto a tale regime, che già prevede in via automatica ed integrale la compensazione intersoggettiva dei risultati imponibili positivi e negativi conseguiti dalle società aderenti nel periodo di durata dell'opzione.

Restano, invece, soggette ad accertamento antielusivo, ex art. 37-bis del DPR n. 600/1973, le operazioni straordinarie realizzate alla vigilia della cessazione del consolidato e/o da società fuoriuscite dal perimetro di consolidamento, con il solo fine di eludere le disposizioni limitative al riporto delle perdite fiscali.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, riaffermando un principio già illustrato nella risoluzione n. 168/2009, chiarisce che le norme di contrasto al commercio di perdite fiscali non sono applicabili, in caso di scissione:

- alle perdite che restano nella titolarità della scissa, posto che - non realizzandosi in capo alla stessa alcuna concentrazione soggettiva – non sono compensabili con i redditi di terzi soggetti,
- alle perdite trasferite ad una beneficiaria neocostituita, mancando anche in tale ipotesi un rischio di elusione legato alla compensazione intersoggettiva di perdite fiscali. La beneficiaria neocostituita non è infatti la risultante dell'unione di più organizzazioni, ma parte di una preesistente organizzazione che si divide in più centri di imputazione e che, per ragioni logiche e sistematiche, mantiene il diritto al riporto delle perdite senza limiti.

### 3. Riallineamento dei valori contabili e fiscali (Circ. 8/E)

Per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, l'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità dell'esercizio dell'opzione per il riallineamento, e il trattamento fiscale dell'avviamento in caso di conferimento di azienda.

In relazione al primo punto, l'Agenzia chiarisce che le imprese possono esercitare l'opzione per operare il riallineamento anche in dichiarazione integrativa.

Il D.L. n. 185/2008 aveva, infatti, riconosciuto la possibilità per i soggetti IAS di riallineare i disallineamenti tra valori civilistici e fiscali presenti in bilancio pagando un'imposta sostitutiva ed esercitando una specifica opzione in Unico 2009. La circolare chiarisce che qualora l'impresa non abbia esercitato l'opzione nella dichiarazione ordinaria può esercitare la scelta anche nella dichiarazione integrativa, poiché "la mancata indicazione nella dichiarazione originaria degli elementi utili al riallineamento non può essere interpretata come espressione della volontà di non aderire al regime o alla disciplina speciale (...) ma l'omissione può essere giustificata da oggettive difficoltà di effettuazione di tutti gli adempimenti connessi alla disciplina del riallineamento".

Con riguardo al trattamento fiscale dell'avviamento nell'ipotesi di conferimento d'azienda, invece, viene chiarito che l'avviamento è un "asset" non trasferibile e deve, quindi, essere escluso dal concetto di azienda trasferita ai fini fiscali. Pertanto, nel caso in cui l'impresa abbia precedentemente iscritto in bilancio il valore dell'avviamento, riallineandolo fiscalmente ex art. 15, comma 10, D.L. n. 185/2008 e successivamente abbia conferito il ramo d'azienda a cui questo asset si riferiva, l'impresa conferente deve continuare a dedurre "per noni" il valore fiscale dell'avviamento "cancellato". L'impresa conferitaria, invece, qualora si verificino i presupposti per l'iscrizione ex novo di una posta a titolo di avviamento, potrà optare per il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, comma 10, D.L. n. 185/2008 ovvero ai sensi dell'art. 176, comma 2-ter, del TUIR.

### 4. Prospetto di rivalutazione dei beni d'impresa (Ris. 14/E)

L'obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione dei beni d'impresa, previsto in capo ai soggetti in contabilità semplificata dall'art. 15 della legge 342/2000, deve intendersi superato a seguito della soppressione dell'obbligo fiscale della bollatura e vidimazione dei libri contabili stabilita dall'art. 8 della legge 383/2001.

La ratio dell'obbligo era infatti di assoggettare i soggetti in contabilità semplificata al medesimo trattamento previsto per i soggetti in contabilità ordinaria. La modifica delle regole di tenuta dei libri contabili per gli ordinari consente ora che i soggetti in contabilità semplificata possano iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione.

### 5. Indeducibilità delle sanzioni Antitrust (Cass n. 5050/2010)

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una richiesta di rimborso delle maggiori imposte pagate a fronte dell'indeducibilità delle sanzioni pecuniarie comminate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha confermato che tali sanzioni non sono deducibili dal reddito d'impresa.

L'impresa, sostenendo il carattere risarcitorio della sanzione, riteneva che lo Stato – nel garantire attraverso la sanzione il corretto svolgimento dell'attività economica – avocasse a sé ricavi che vengono meno nell'esercizio successivo, con la realizzazione per l'impresa di una sopravvenienza passiva ai sensi dell'art. 66 del TUIR. L'impresa contestava inoltre l'inesistenza, nel nostro ordinamento, di un divieto espresso di deducibilità dal reddito di impresa delle sanzioni cd. antitrust. Infine, poiché la violazione della normativa in materia di concorrenza e mercato ha permesso all'impresa di conseguire maggiori ricavi imponibili negli anni precedenti, e la sanzione, è stabilita in proporzione ai ricavi dell'esercizio precedente anteriore alla notifica della diffida (art. 15, legge n. 287/1990), la deducibilità della sanzione risponderebbe all'esigenza di evitare una doppia imposizione in capo all'impresa su ricavi già tassati.

La Cassazione ha invece dichiarato che il collegamento tra la sanzione ed il maggior reddito conseguito a fronte della violazione commessa non è sufficientemente stretto da poter qualificare la sanzione come "sopravvenienza passiva". Il riferimento ai ricavi nel calcolo della sanzione è solo un parametro, posto che po-

trebbe non essersi verificato alcun incremento di ricavi a fronte della violazione. La sanzione, secondo la Cassazione, ha soltanto una funzione affittiva e deflattiva, in funzione di deterrente di futuri possibili analoghi illeciti, e prescinde dal danno subito dai consumatori (non è risarcitoria). Essa non deriva da un'attività connessa al corretto esercizio di impresa e non può qualificarsi come un fattore produttivo, trattandosi di una condotta estranea alla normale vita di impresa.

Secondo la Corte, ammettendo la deduzione della sanzione antitrust si neutralizzerebbe la ratio punitiva della sanzione e la sua efficacia, trasformando la penalità in un risparmio d'imposta.

## **SOSTITUTI D'IMPOSTA**

### 6. Chiarimenti sul modello 730/2010 (Circ. 16/E)

Si segnalano, tra le indicazioni in materia di assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta fornite dall'Agenzia, quelle relative alla Comunicazione dell'utenza telematica per la ricezione dei mod. 730-4.

A partire da quest'anno, tale comunicazione – avviata su base sperimentale negli anni 2008 e 2009 per un numero limitato di sostituti d'imposta – è stata estesa a tutte le province italiane. Pertanto, tutti i sostituti d'imposta che intendono ricevere i dati per effettuare i conguagli direttamente dall'Agenzia delle Entrate, devono trasmettere il modello di comunicazione secondo le modalità approvate con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate il 3 febbraio scorso. Se tale comunicazione non viene trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2010, essa avrà effetto solo per l'assistenza fiscale da prestare nell'anno 2011.

## **IVA**

### 7. Controllo delle compensazioni dei crediti IVA (Videoconferenza 9 marzo 2010)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle procedure di controllo delle compensazioni dei crediti IVA, di cui all'art. 10 del DL 78/2009. Tra i chiarimenti più rilevanti segnaliamo:

- le deleghe con crediti Iva oltre 10mila euro presentate, anche telematicamente, tramite sistema bancario e postale saranno scartate, anche se il contribuente ha presentato la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito, posto l'obbligo di invio tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- l'utilizzo del credito IVA 2009 per compensare in F24 un debito IVA 2009 precedente versato con ravvedimento è soggetto alle nuove regole del DL 78/2009 sulla compensazione esterna (credito IVA con debiti diversi) perché tale operazione è qualificata come compensazione esterna;
- la presentazione della dichiarazione IVA il 1° marzo (il 28 febbraio era domenica) esonera dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, ma non consente di utilizzare il credito IVA emergente dalla stessa in compensazione per i versamenti del 16 marzo. Il credito potrà essere utilizzato solo per la scadenza del 16 aprile (la norma prevede che il credito può essere utilizzato il 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge);
- nel cassetto fiscale sarà prevista un'apposita sezione dedicata alle compensazione dei crediti IVA.

### 8. Detrazione Iva per acquisto di veicoli - Contenzioso (Circ. 13/E)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni agli uffici sulle modalità di gestione dei contenziosi pendenti in relazione alla detrazione dell'IVA sull'acquisto di mezzi di trasporto.

Si ricorda che la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato contrarie alle disposizioni comunitarie le norme del decreto IVA che limitavano la detrazione dell'imposta assolta per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e per le relative spese accessorie (sentenza sulla causa C-228/05 del 14 settembre 2006). A seguito della sentenza, con il DL n. 258/06 lo Stato italiano ha indicato le modalità di recupero dell'imposta non detratta in relazione agli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2003 fino al 13 settembre 2006 (con rimborso analitico ovvero forfetario).

L'Agenzia definisce ora i rapporti da considerare esauriti, in relazione ai quali la sentenza delle Corte di Giustizia non produce effetti. Si tratta dei rapporti tributari per i quali, alla data del 14 settembre 2006:

- erano decorsi i termini di decadenza previsti dalla legge per la presentazione della richiesta di rimborso ovvero era prescritto il diritto alla restituzione;
- erano decorsi i termini per l'impugnazione innanzi ai giudici tributari del provvedimento di diniego del rimborso dell'IVA oggetto della limitata detraibilità, ovvero dell'atto impositivo emesso a fronte della detrazione operata in violazione della norma che limitava la detrazione;
- era intervenuto il giudicato sulle controversie inerenti alle limitazioni alla detrazione di cui al previgente articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d) del DPR n. 633/72.

La circolare contiene inoltre istruzioni agli uffici sul proseguimento del contenzioso, nei casi in cui il contribuente non abbia presentato istanza di rimborso, oppure l'abbia presentata ma non abbia rinunciato al contenzioso.

#### 9. Compravendita di fabbricato abitativo e pertinenze (Circ. 10/E)

L'Agenzia delle entrate indica che l'imposta di registro in misura fissa, pari a 168 euro, trova applicazione una sola volta in relazione alla cessione di un fabbricato abitativo e più pertinenze. L'applicazione di tale imposta non dipende dal numero di pertinenze oggetto di trasferimento, in quanto le disposizioni contenute nell'atto di compravendita sono riconducibili ad un unico negozio complesso. Risultano, quindi, integrati i presupposti dell'art. 21 del Testo unico dell'imposta di registro, secondo cui "se un atto contiene più disposizioni che derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa".

Secondo l'Agenzia il principio applicabile per l'imposta di registro risulta valido anche per le imposte ipotecarie e catastali che, pertanto, saranno applicate una sola volta in misura fissa di 168 euro ciascuna, indipendentemente dal numero di pertinenze.

#### 10. Pacchetto IVA - Disciplina transitoria (Circ. 14/E)

A causa dei numerosi dubbi applicativi dovuti alla ritardata adozione del decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie che costituiscono il c.d. pacchetto IVA, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 14 del 18 marzo, ha fornito alcune indicazioni applicative valide per le transazioni effettuate nel corso del periodo transitorio (1 gennaio – 19 febbraio 2010). Per maggiori informazioni si rinvia alla nostra circolare n. 48 del 29 marzo 2010.

#### 11. Modello IVA TR per rimborso/compensazione credito IVA trimestrale

Con Provvedimento del 19 marzo, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli IVA TR da utilizzare per la richiesta di rimborso o per effettuare la compensazione dei crediti IVA trimestrali.

Le nuove istruzioni al modello (approvate con Provvedimento del 18 marzo) tengono conto delle novità introdotte dall'art. 10 del DL n. 78/09 in tema di compensazione orizzontale dei crediti IVA. Le istruzioni chiariscono che l'utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza da cui esso emerge, e che il contribuente può effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA oltre il limite annuo di 10.000 euro solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Ad esempio, per i crediti del primo trimestre 2010 richiesti in compensazione con l'invio del modello TR entro il 30 aprile 2010, la compensazione oltre i 10.000 euro può essere operata solo a decorrere dal 16 maggio 2010.

#### 12. Inversione contabile e prestazione di servizi a rischio frodi (Dir. 2010/23/UE)

Nell'ambito delle iniziative comunitarie di prevenzione e lotta alle frodi IVA, il 20 marzo scorso è stata pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea la direttiva 2010/23/UE che, modificando la Sesta direttiva IVA, introduce la possibilità per gli Stati membri di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile in relazione ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (come definiti dall'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003). Il nuovo art. 199-bis prevede che, al momento dell'introduzione del meccanismo del reverse charge, gli Stati membri informino la Commissione e le forniscano le seguenti informazioni:

- una dichiarazione relativa all'ambito di applicazione della misura e una descrizione delle misure di accompagnamento;
- criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i servizi elencati prima e dopo l'applicazione del meccanismo;
- la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e si applica fino al 30 giugno 2015.

#### 13. Non detraibilità IVA per fatture inesistenti (Cass. n. 4750/2010)

La Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui l'IVA assolta in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti non può essere detratta. Non entrano nel conteggio dell'IVA da liquidare le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali fatture riguardano operazioni, per quanto lo riguarda, inesistenti.

La Cassazione ripropone quanto già espresso nelle sentenze n. 5718 del 2007 e n. 6378 del 2006, e cioè che l'emissione di una fattura da parte di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione non è riconducibile alla fattispecie di emissione di fattura con indicazioni incomplete o inesatte, ma va qualificata come fatturazione di un'operazione soggettivamente inesistente. Per tale operazione deve essere versata la relativa imposta, ma non è consentita la detrazione dell'IVA relativa a fatture emesse da chi non è stato controparte del rapporto.

#### 14. Recupero dell'IVA - Rapporto OCSE

Il Comitato Fiscale dell'OCSE ha pubblicato il Rapporto "VAT/GST relief for foreign businesses: the state of play", risultato di un'indagine svolta in collaborazione con le imprese per individuare gli ostacoli al recupero dell'IVA versata in un Paese da soggetti residenti in un Paese diverso.

L'indagine ha evidenziato come, nonostante l'esistenza di procedure amministrative che in teoria garantiscono il recupero dell'imposta, più del 20% delle imprese non riesca, per diverse ragioni, a recuperare l'imposta assolta in un altro Paese in cui il richiedente non è stabilito.

#### **VARIE**

#### 15. Telefisco 2010 - Risposte a quesiti (Circ. 12/E)

Si indicano di seguito le principali risposte fornite negli incontri con gli esperti della stampa specializzata (Telefisco 2010).

#### Compensazione dei crediti IVA

Con riferimento al visto di conformità, l'Agenzia chiarisce gli adempimenti concernenti il suo rilascio da parte dei soggetti autorizzati (assicurazione per i professionisti). Le verifiche richieste si devono limitare ai controlli formali della dichiarazione, di cui il soggetto autorizzato deve conservare apposita attestazione.

Per quanto concerne le compensazioni dei crediti IVA, l'Amministrazione chiarisce che:

- le disposizioni sui controlli in materia di crediti IVA superiore a 10.000 euro si applicano anche alle procedure concorsuali;
- l'utilizzo in compensazione verticale di un credito IVA dell'anno precedente, ai fini della prima liquidazione periodica IVA, superiore al dovuto a causa di un errore nel calcolo del prorata definitivo riscontrato solo in sede di successiva presentazione della dichiarazione annuale, può essere regolarizzato avvalendosi del ravvedimento operoso quale omesso versamento (e non come utilizzo di credito inesistente);
- l'utilizzo dei crediti IVA in F24 in compensazione interna per i versamenti IVA periodici, in acconto e a saldo non è soggetto alle regole del DL 78/09, mentre sono soggette alle nuove regole di compensazione tutte le altre ipotesi di utilizzo dei crediti IVA in compensazione esterna (es. per il pagamento di interessi e sanzioni dovuti a seguito di conciliazione giudiziale, accertamento con adesione, controlli automatici e formali, ravvedimento operoso);
- le nuove regole sulle compensazioni si applicano distintamente per ciascuna tipologia di credito (annuale o infrannuali) in base all'anno di maturazione: pertanto il credito IVA 2009 di 14.000 euro ed il credito IVA I trimestre 2010 di 10.000 euro sono integralmente utilizzabili in compensazione esterna nel corso del 2010, senza obbligo di apposizione di visto di conformità, ma previa presentazione della dichiarazione IVA annuale/istanza TR.

#### Pacchetto IVA

Con riferimento alle novità in materia di territorialità delle prestazioni di servizi e di rimborso dell'IVA nei confronti di soggetti non stabiliti, introdotte con le direttive comunitarie che compongono il c.d. pacchetto IVA, l'Agenzia delle entrate:

- conferma la necessità di emettere autofattura per le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, nel caso in cui debitore d'imposta sia il destinatario della prestazione, anche qualora l'operazione sia esente o non imponibile;
- nel caso di prestazioni di servizi "generiche", rese da un soggetto passivo comunitario ad un committente residente e soggette alla regola dell'inversione contabile, ammette per il committente la possibilità di integrare la fattura ricevuta dal prestatore nel rispetto delle regole generali sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, in luogo dell'emissione di autofattura (nonostante il D.Lgs. n. 18 del 2010 faccia esclusivo riferimento all'obbligo di emissione di autofattura);
- con riferimento al caso di un trasporto di beni da un paese extracomunitario ad un altro (es. da Svizzera a Turchia), commissionato da un soggetto passivo nazionale, afferma l'imponibilità IVA della prestazione. La non imponibilità prevista dall'art. 9, co. 1, n. 2) del DPR n. 633/72 riguarda i trasporti relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, o i trasporti relativi a beni in importazione e non risulta applicabile alla fattispecie analizzata;
- richiamando l'art. 6 della direttiva n. 2008/09/CE del 12 febbraio 2008, chiarisce che il rimborso dell'IVA assolta in uno Stato membro dove il soggetto passivo non è stabilito può essere chiesta a rimborso nei limiti del pro-rata di detrazione calcolato con riferimento alle operazioni effettuate nel Paese di stabilimento.

### Tremonti-ter

Riguardo alla Tremonti ter viene chiarito che:

- sono agevolabili gli investimenti di beni della divisione 28 della tabella ATECO 2007 costituenti una semplice dotazione di impianti preesistenti non compresi nella citata divisione 28. In altri termini, come già chiarito nella CM n. 44/2009, è necessario che i beni della divisione 28 non siano beni merce o siano trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
- nell'ipotesi di investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, costituito anche da nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28, il costo dei beni agevolabili può essere determinato anche sulla base di una dichiarazione rilasciata dal cedente del bene che indichi i macchinari e le apparecchiature agevolabili che fanno parte del bene complesso e il costo ad essi riferibile. Resta ferma la possibilità di attestare il costo dei beni agevolabili anche attraverso una separata indicazione in fattura.

### Bonus capitalizzazione

Con riguardo al c.d. bonus capitalizzazione viene precisato che:

- l'incremento di capitale oggetto di agevolazione, ai sensi del comma 3-ter dell'art. 5 del DL 78/2009, deve essere mantenuto per tutto il periodo di vigenza dell'agevolazione. La distribuzione di riserve di utili generatesi prima del 4 agosto 2009 rileva quale riduzione di patrimonio netto anche se effettuata dopo il 5 febbraio 2010. La riduzione di patrimonio netto ha effetto, in ogni caso, a partire dal periodo d'imposta in cui si realizza; non produce effetti retroattivi con riguardo agli esercizi precedenti in cui si è beneficiato della detasazione;
- gli aumenti di capitale sociale agevolati, attuati attraverso la rinuncia incondizionata del socio ai crediti vantati verso la società, devono avvenire con modalità che consentano di verificarne con certezza la data in cui si realizzano (es. data risultante dalla "posta elettronica certificata" - cd. PEC - inviata dal socio alla società, o data di consegna al timbro postale apposto su lettera raccomandata); la data di delibera dei soci, se l'atto non è redatto da un notaio, non è sufficiente;
- rilevano gli aumenti di capitale la cui delibera è iscritta nel registro delle imprese a decorrere dal 5 agosto 2009 e fino al 5 febbraio 2010, nella misura in cui i versamenti sono effettuati entro il 5 febbraio 2010.
- Redditometro
- Sulle modalità di accertamento fondato sul redditometro, l'Agenzia chiarisce che:
- la presunzione relativa di maggiori redditi non dichiarati, dovuta alla disponibilità di determinati beni autoveicoli di lusso, abitazioni, ecc..., è superata ove il contribuente dimostri che le spese di mantenimento di tali beni sono state coperte con patrimoni accumulati in anni precedenti o finanziati da economie terze;
- lo scostamento rispetto al reddito dichiarato deve riguardare almeno due periodi di imposta, non necessariamente consecutivi.

### 16. Incentivo all'acquisto di auto ecologiche (Ris. 15/E)

Il credito di imposta attribuito alle società costruttrici, che rimborsano ai concessionari i contributi statali alla rottamazione anticipati agli acquirenti finali, ai sensi dell'art.1 DL n. 5/2009, rappresenta un vero e proprio credito che l'impresa costruttrice vanta nei confronti dell'Erario e può pertanto essere ceduto a terzi secondo le ordinarie regole civilistiche.

La natura di tale credito non consiste in un diritto a ricevere una specifica prestazione finanziaria da parte dello Stato (il contributo statale spetta all'acquirente dei veicoli), né discende da un indebito versamento che si intende ripetere. Pertanto, benché tale credito sia riportato per motivi procedurali nel quadro RU tra i crediti di imposta, esso non è soggetto agli specifici limiti di utilizzo previsti per tali crediti (pari a 250.000 euro), né al limite annuale di utilizzo in compensazione esterna dei crediti (pari a 516.456,90 euro).

Gli atti di cessione dei crediti in esame non sono soggetti all'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. Nel caso di registrazione volontaria dell'atto, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.

### 17. Sisma de L'Aquila - Ripresa degli adempimenti tributari (Prov.to Dir. Agenzia Entrate del 16 marzo 2010)

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di ripresa degli adempimenti e della riscossione dei tributi sospesi a seguito del terremoto con riferimento a:

- persone fisiche, dei soggetti diversi dalle persone fisiche, dei sostituti d'imposta, aventi domicilio fiscale o sede operativa nei comuni della provincia dell'Aquila diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 (c.d. comuni "fuori dal cratere sismico);
- istituti di credito e assicurativi aventi domicilio fiscale o sede operativa anche nei comuni individuati dall'articolo 1, comma 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (comuni inclusi ed esclusi dal cratere sismico).

Tali soggetti effettuano entro il mese di marzo 2010 gli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009 e dall'ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009, diversi dai versamenti.

I versamenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono effettuati mediante un numero massimo di sessanta rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2010.

#### 18. Alluvione nelle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana (Decreto 26/2/10)

Il Ministero dell'Economia e Finanze, in relazione all'alluvione che ha colpito specifiche zone delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, individuate nel decreto, ha disposto con decreto la sospensione degli adempimenti e versamenti dei tributi erariali dal 20 dicembre 2009 al 30 aprile 2010, per alcuni soggetti danneggiati indicati in un apposito elenco predisposto dalla Protezione civile e relativamente alle attività svolte nelle aree individuate. La sospensione non opera relativamente agli adempimenti e ai versamenti da effettuare in qualità di sostituto d'imposta.

Gli adempimenti i cui termini scadono nel periodo di sospensione sono effettuati entro il 31 maggio 2010; i versamenti scadenti nel medesimo periodo di sospensione sono effettuati entro il 16 giugno 2010, ovvero in 7 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

### **DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ TECNICHE PER LA PREDISPOSIZIONE E L'INVIO TELEMATICO DEI DATI DELLE CERTIFICAZIONI DI MALATTIA AL SAC- CIRCOLARE INPS N.60 DEL 16 APRILE 2010**

Con [circolare n. 60 del 16 aprile 2010](#) l'INPS ha fornito le istruzioni per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia.

Da tempo Confindustria aveva chiesto l'introduzione di un sistema di invio telematico della certificazione di malattia al fine da un lato di velocizzare l'iter di inoltro della certificazione e dall'altro di consentire una tempestiva effettuazione delle visite di controllo.

Il recepimento legislativo di questa proposta e al sua implementazione hanno avuto una gestazione durata ben 5 anni.

Con il comma 149 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005) è stata infatti prevista la trasmissione on-line del certificato di malattia, da parte del medico curante, all'INPS.

Con la legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 810, della legge n. 296/2006) è stato reso disponibile, a partire dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del SSN, secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (artt.72 e ss. del Codice dell'amministrazione digitale) al fine di portare avanti, tra l'altro, il processo di telematizzazione dei certificati.

Con l'art. 8 del DPCM del 26 marzo 2008 sono stati definiti i principi generali relativi alla trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia al sistema tecnologico fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze e denominato SAC (sistema di accoglienza centrale), nonché le caratteristiche tecniche di acquisizione e trasmissione dei dati, in attesa di ulteriori modalità attuative da definirsi con decreto interministeriale.

#### Decreto 26 febbraio 2010 e circolare INPS

La Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 ha pubblicato il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 26 febbraio 2010, contenente la "Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC".

In relazione a tale decreto l'INPS con [circolare 60 del 16 aprile 2010](#) ha fornito le istruzioni per la trasmissione telematica delle certificazioni.

Nella circolare viene indicato che a partire dal 3 aprile 2010 i medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all'INPS, per il tramite del SAC, il certificato di malattia, salva la previsione di un periodo transitorio di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia.

La circolare illustra i passaggi del nuovo sistema, qui di seguito sintetizzati.

- i medici certificatori acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza centrale del Ministero dell'economia e delle finanze che provvede ad inoltrarli all'Inps;
- i certificati possono essere annullati dal medico entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal SAC;
- il SAC, dopo l'invio all'INPS, restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell'attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore;
- l'INPS, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti dall'INPDAP, individua, per l'intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l'attestato e ren-

de disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite PIN;

- l'INPS mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet. In relazione alle credenziali di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso con PIN) o solo l'attestato, (accesso con codice fiscale e numero del certificato);
- l'INPS canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all'indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.

Nella circolare nulla viene indicato per quanto riguarda l'invio dell'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante al datore di lavoro.

Al riguardo ricordiamo che ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.M. 26.2.2010, il medico curante rilascia al lavoratore al momento della visita copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia.

Il lavoratore ai sensi dell'art. 4 comma 2 è tenuto, entro 2 giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'attestazione della malattia.

Nella circolare, come disposto dal decreto, viene indicato che l'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro, sia privati che pubblici, le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, accedendo al portale Inps [www.inps.it](http://www.inps.it) – servizi on-line, previa autorizzazione e attribuzione di un PIN: in tal caso il lavoratore può essere esonerato dall'inviare i certificati in forma cartacea.

In relazione a quanto sopra occorre peraltro attendere l'effettiva entrata in vigore del nuovo sistema (a quanto consta, infatti, la procedura indicata nella circolare non è tutt'oggi operante).

#### DDL Collegato al lavoro

Ricordiamo che l'art. 25 del disegno di legge 1167B, approvato in via definitiva il 3 marzo 2010 dal Parlamento e rinviato alle camere dal Presidente della Repubblica, prevede che per il rilascio e la trasmissione dell'attestazione della malattia al settore privato si applicano le disposizioni di cui all'art. 55septies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Per una definizione completa del quadro normativo occorre peraltro attendere la definitiva approvazione del suddetto disegno di legge e attendere le indicazioni che Confindustria ha sollecitato al Ministero del Lavoro e all'Inps per individuare e circoscrivere la portata per il settore privato del suddetto riferimento normativo, stante anche i riflessi di natura lavoristico/contrattuale.